

TI_GERICHTE 11.2001.80 vom 17. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.80

FR: TI_GERICHTE 11.2001.80 du 17 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.80 del 17 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Segretario assessore ha respinto l'eccezione con l'argomento che, sebbene la constatazione del credito sia una condizione – necessaria – per iscrivere l'ipoteca in via definitiva, tale azione è indipendente da quella creditoria, “ritenuto che, ad esempio, il giudizio o la desistenza su quest'ultima non permettono di opporre l'eccezione di cosa giudicata sulla prima”. Gli appellanti ribadiscono che, non essendo stata introdotta un'azione creditoria (quella nei loro confronti è stata stralciata dai ruoli per desistenza), viene meno uno dei presupposti per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca.

E. 2

Per l'art. 839 cpv. 3 CC l'iscrizione [dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori] può farsi solo se il credito è riconosciuto dal proprietario o per sentenza del giudice. L'art. 22 cpv. 2 dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF: RS 211.432.1) precisa che per l'iscrizione di un'ipoteca a favore di operai o imprenditori occorre che l'importo del credito da garantirsi con ipoteca sia “riconosciuto dal proprietario o dichiarato dal giudice”.

E. 3

L'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è possibile solo ove sia data una delle condizioni – alternative (Steinauer, *Les droits réels*, vol. III, 2 a edizione, n. 2885) – poste dall'art. 839 cpv. 3 CC in relazione con l'art. 22 cpv. 2 ORF. La dottrina è divisa sull'interpretazione di tali disposizioni. La controversia è originata dai termini utilizzati nelle norme e dal fatto che l'ipoteca può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti i lavori (art. 839 cpv. 1 CC). In una sentenza recente il Tribunale federale, dopo avere esaminato le contrapposte tesi dottrinali e i suoi precedenti, ha stabilito che il subappaltatore non deve agire simultaneamente contro l'imprenditore generale, chiedendo il pagamento, per essere legittimato a ottenere l'iscrizione definitiva del suo diritto di pegno (DTF 126 III 469 consid. 3). Oggetto dell'azione di iscrizione definitiva è, in altre parole, quello di confermare il principio dell'ipoteca legale (il rispetto delle condizioni del diritto all'iscrizione e dell'iscrizione stessa), così come l'importo garantito dal pegno (l'estensione della garanzia ipotecaria). Il riconoscimento del proprietario – o del giudice – non ha effetti sull'esistenza o l'importo del credito, ma sulle conseguenze al momento della realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far togliere l'opposizione dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un titolo di rigetto – provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il pegno, ma anche per quanto riguarda l'ammontare del credito (DTF 126 III 471 a metà con richiami di dottrina). Ciò posto, in

concreto l'attrice poteva limitarsi a promuovere la sola azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, sicché l'appello –infondato – è destinato all'insuccesso.

E. 4

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla ditta istante, che non ha presentato osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – _____ & _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.